



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PITTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2009

Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a intervenire sul regime delle tasse sulle concessioni governative, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, fornendo un'interpretazione autentica di tale disposizione che, ad avviso dei proponenti, è indispensabile per la sua corretta applicazione.

Mediante tale norma di interpretazione si intende chiarire l'esclusione dall'applicazione delle tasse sulle concessioni governative dei provvedimenti amministrativi e degli altri atti adottati in favore dei comuni, delle province, delle regioni e delle città metropolitane. Partendo dal principio secondo il quale in campo amministrativo lo Stato (e i soggetti di volta in volta ad esso equiparati) è titolare di ogni diritto e potestà e, dunque, non necessita di ulteriori atti amministrativi per il loro esercizio, il presente disegno di legge intende chiarire l'ambito di applicazione di tale principio anche agli enti pubblici territoriali, di fatto equiparandoli allo Stato.

A titolo esemplificativo non è superfluo ricordare che, secondo le medesime considerazioni, dal 1° gennaio 1991, anche ai fini delle imposte sui redditi, i comuni, le province e le regioni non sono più soggetti a imposizione in forza della modifica apportata all'articolo 88 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (ora articolo 74), dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

Nell'ambito delle valutazioni che conducono il legislatore a formulare - in via espressa - una forma di esclusione dall'ob-

bligo tributario in favore dei menzionati enti è possibile valutare molteplici aspetti.

Il presente disegno di legge nasce dalla circostanza che si sta profilando un diverso orientamento interpretativo con riferimento all'applicazione delle tasse sulle concessioni governative sulle licenze e sul documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Orientamento che sta suscitando notevoli preoccupazioni per gli effetti finanziari che potrà produrre sui bilanci delle amministrazioni locali, tenendo anche in considerazione che tali apparecchiature per il servizio radiomobile pubblico terrestre vengono utilizzate dai menzionati enti nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti istituzionali e per il perseguimento di finalità esclusivamente pubbliche e generali.

È opportuno, però, chiarire che il presente disegno di legge non mira in realtà a introdurre una nuova detassazione generalizzata, ma semplicemente a evitare una preoccupante situazione di incertezza normativa che è venuta a coinvolgere le regioni e gli enti locali.

Il testo proposto, infatti, anche sulla scorta di provvedimenti recentemente adottati dal legislatore (ad esempio, la legge 22 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha interessato le agenzie fiscali), nel rispetto della necessaria coerenza sistematica della legislazione tributaria, nel riconoscere - per via normativa - l'equiparazione tra lo Stato e i menzionati enti ai fini dell'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative, incide di fatto principalmente sulle somme dovute per i documenti sostitutivi rilasciati per l'accesso al servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

Con l'articolo 1 - in coerenza con quanto già richiesto con un apposito ordine del giorno presentato dal primo firmatario della proposta di legge atto Camera n. 2748 (9/22013), accolto dal Governo nella seduta del 22 marzo 2007 - viene quindi precisata, mediante una previsione di interpretazione

autentica, l'esclusione dalla base oggettiva di applicazione del tributo dei provvedimenti amministrativi e degli altri atti adottati nei riguardi dei comuni, delle province, delle regioni e delle città metropolitane.

L'articolo 2 provvede invece alla copertura dei conseguenti oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, si interpreta nel senso che, fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni governative non sono dovute per i provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi in favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.